

Allegato "A" alla Delibera di Consiglio comunale n. 11 del 28/04/2020

REGIONE LAZIO
COMUNE DI ACCUMOLI
(Provincia di Rieti)

REGOLAMENTO COMUNALE

**DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE
TEMPORANEE ED AMOVIBILI**

Ai sensi dell'art. 4-quater del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016 n. 229, così come introdotto dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55
Art. 24 L.R. 22/10/2018 n° 7

ACCUMOLI , Aprile 2020

REGOLAMENTO

RECANTE LA DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE E AMOVIBILI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 4-QUATER DEL D.L. 17 OTTOBRE 2016 N. 189, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 DICEMBRE 2016 N. 229, COSI' COME INTRODOTTO DAL D.L. 18 APRILE 2019 N. 32, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019 N. 55.

Art. 1 – SOGGETTI LEGITTIMATI

Sono legittimati a richiedere l'autorizzazione comunale di cui all'art. 7 del presente regolamento, per l'installazione di strutture temporanee ed amovibili di cui all'art. 4-quater del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016 n. 229, i proprietari di unità immobiliari, ad uso residenziale e funzionalmente autonome, gravemente danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

Ai fini dell'autorizzazione i soggetti legittimati di cui al periodo precedente dovranno dimostrare di essere proprietari, ovvero titolari di altri diritti reali di godimento, ovvero locatari o comodatari di un terreno idoneo allo scopo ai sensi del successivo art. 3. Nel caso la disponibilità giuridica del medesimo terreno derivi da un titolo diverso dalla proprietà, i soggetti legittimati dovranno altresì dimostrare l'assenso del proprietario all'installazione delle strutture temporanee ed amovibili ed all'esecuzione delle eventuali opere connesse.

Ai fini dell'autorizzazione i soggetti legittimati di cui al primo periodo dovranno altresì produrre documentazione e/o autodichiarazioni attestante il rispetto delle condizioni di cui al comma 4 dell'art. 24 della L.R. 7/2018; manifestare chiaramente la volontà di ricostruire o riparare, le unità immobiliari distrutte o gravemente danneggiate dagli eventi sismici.

Art. 2 – IDONEITA' DEI TERRENI ALL'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE ED AMOVIBILI

Ai fini dell'installazione dei manufatti temporanei ed amovibili di cui all'art. 1, sono riconosciuti idonei tutti i terreni presenti nel territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, fatta eccezione per:

- a) I terreni ricompresi nelle aree soggette per legge a vincolo di inedificabilità assoluta quali, a titolo non esaustivo di esempio: le aree interessate soggette a rischio idrogeologico come da PAI e/o MS3, le aree coperte da boschi, le fasce di rispetto dei corsi delle acque pubbliche (comprese nei 50 mt), le fasce di rispetto poste a protezione del nastro stradale, degli acquedotti e dagli elettrodotti, all'interno delle aree di rispetto dei depuratori e delle aree cimiteriali, ecc.;

- b) I terreni posti ad una quota superiore a 1200 m.s.l.m., ovvero aventi pendenza media superiore al 20% e all'interno delle zone classificate nella Relazione Geologica allegata al PRG vigente come terreni non idonei (classe IV) ;
- c) I terreni che potranno essere interessati dal processo di ricostruzione quali, a titolo non esaustivo di esempio, le aree rese libere dallo sgombero delle macerie di edifici preesistenti da avviare alla ricostruzione (aree di sedime), le aree interne alle zone rosse, nonché le aree occupate per la realizzazione delle strutture di emergenza, anche se non materialmente acquisite al patrimonio pubblico.
- d) Ulteriori terreni dichiarati non idonei in sede di istruttoria da parte dell'Ufficio Tecnico preposto, previa adeguata motivazione delle ragioni di sicurezza, ordine pubblico, logistica della ricostruzione o altre (aree soggette ad Ordinanze di interdizione/sospensione della ricostruzione, soggette a Dissesti gravitativi , pericolo di frana , esondazione, interferenti con le OO.UU. ecc..).

Art. 3 – INTERVENTI AMMISSIBILI

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento sono ammissibili gli interventi relativi all'installazione di manufatti temporanei ed amovibili leggeri, anche prefabbricati, di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili e simili, che siano utilizzati come abitazioni.

Non è in ogni caso ammissibile l'installazione di manufatti di cui al primo periodo, con strutture portanti in muratura e/o in cemento armato e/o in carpenteria metallica pesante, nonché di ogni altro manufatto incompatibile con la definizione di cui al periodo precedente.

Altresì non è ammissibile l'esecuzione di opere che determinino la trasformazione, in via permanente, del suolo inedificato, determinino, anche in via transitoria, la trasformazione urbanistica del territorio.

E' comunque ammissibile, nel rispetto delle disposizioni di cui ai periodi precedenti, la formazione di basamenti di qualsiasi genere idonei all'appoggio e/o all'ancoraggio dei manufatti di cui al primo periodo (avente uno spessore massimo pari a cm 20), a condizione che non comporti l'esecuzione di opere di sostegno e/o contenimento.

Art. 4 – DESTINAZIONE D'USO DELLE STRUTTURE TEMPORANEE ED AMOVIBILI

Nel rispetto degli obiettivi fissati all'art. 4-quater del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016 n. 229, ovvero l'evitare fenomeni di spopolamento ed abbandono del territorio, le strutture temporanee ed amovibili di cui al presente regolamento, possono essere utilizzate unicamente a fini abitativi, per uso esclusivo proprio e del nucleo familiare del soggetto legittimato richiedente.

Art. 5 – CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE TEMPORANEE ED AMOVIBILI, LIMITI DIMENSIONALI, DISTANZE E DISTACCHI

Ferme restando le caratteristiche generali delle strutture temporanee ed amovibili indicate all'art. 3, le strutture medesime potranno essere:

- a) semplicemente appoggiate al suolo, ovvero su predisposto idoneo strato di materiale inerte, ovvero su idoneo basamento (dello spessore massimo di 20 cm), anche in conglomerato gettato in opera, avente la sola funzione di regolarizzazione della superficie di appoggio;
- b) distanziate dal suolo, mediante posa su predisposti idonei dispositivi di appoggio, anche puntiformi;
- c) con elementi verticali fissati e legati ad idoneo basamento di fondazione, mediante dispositivi di ancoraggio sui quali sia possibile fissare anche i pannelli di tamponatura.

Le coperture dovranno essere preferibilmente del tipo a falde di tetto, in materiali leggeri e con idonea pendenza.

Lo sviluppo distributivo e funzionale dovrà avvenire su un unico piano terra, con espresso divieto di formazione di piani interrati e seminterrati, nonché di sottotetti e/o soppalchi.

Le strutture temporanee ed amovibili dovranno rispettare, ai fini dell'autorizzazione, i seguenti limiti dimensionali:

- a) altezza massima misurata alla linea di gronda non superiore a cm 350 (trecentocinquanta);
- b) superficie coperta, al netto di eventuali superfici porticate, non superiore a mq 60,00 (sessanta) e comunque non superiore alla superficie lorda dell'unità immobiliare distrutta o gravemente danneggiata;
- c) superficie lorda di eventuali superfici porticate non superiore a mq 15,00 (quindici);

Le strutture temporanee ed amovibili dovranno rispettare, ai fini dell'autorizzazione, i le seguenti distanze minime:

- a) distanza da altri edifici: ml 10,00 (dieci), e comunque non inferiore all'altezza del fabbricato più alto, misurata alla linea di colmo del tetto;
- b) distanza dal ciglio stradale: ml 5,00 (cinque) e comunque non inferiore a quanto previsto dal Codice della Strada e dal D.M. 2 aprile 1968;
- c) distanza dai confini di proprietà: ml 5,00 (cinque), salvo esplicita autorizzazione in forma scritta del proprietario confinante.
- d) Le distanze di cui alla lettere a) e c), qualora siano riferite a strutture temporanee ed amovibili installate sul medesimo terreno, ovvero su terreni adiacenti, possono essere ridotte fino a ml 5,00 (cinque), previo valutazione dell'altezza dei manufatti e delle possibili interferenze tra gli stessi. È altresì ammissibile l'installazione di strutture temporanee poste in aderenza tra loro, su pareti cieche, fatto salvo un distacco di 20 cm (venti), a condizione che le medesime strutture non siano rese comunicanti.

Art. 6 – REQUISITI IGIENICO SANITARI ED IMPIANTISTICI

I principali requisiti igienico sanitari dei manufatti temporanei ed amovibili dovranno essere conformati al D.M. 5 Luglio 1975 del Ministero della Sanità e s.m. e i, fatti salvi i casi di installazione di veicoli quali caravan, autocaravan e camper, purché in possesso della carta di circolazione. Nei casi di installazione di container ad uso abitativo, ovvero di case mobili, dovranno essere prodotte le certificazioni del produttore o altra documentazione equivalente.

Le strutture temporanee ed amovibili debbono inderogabilmente essere dotate almeno degli impianti elettrico, idrico e di scarico delle acque reflue, conformi alla normativa vigente in materia.

L'approvvigionamento idrico deve avvenire tramite allaccio all'acquedotto pubblico, ovvero tramite pozzo realizzato a norma di legge, a condizione che sia preventivamente verificata la potabilità delle acque.

Lo smaltimento delle acque reflue degli scarichi domestici deve avvenire tramite allaccio alla pubblica fognatura, previo autorizzazione del gestore del servizio idrico integrato, ovvero mediante recapito negli strati superficiali del suolo, in conformità alla specifica disciplina di settore, previo acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 124 del D.lgs 152/2006.

L'allontanamento delle acque chiare meteoriche deve avvenire, previa idonea sistemazione dell'area esterna al manufatto in relazione all'orografia del sito, tramite allaccio al collettore pubblico delle acque chiare ove presente, ovvero mediante recapito al più vicino corpo recettore superficiale.

Tutti gli impianti (elettrico, idrico, di scarico delle acque reflue, di termoregolazione e produzione di acqua calda sanitaria, antiintrusione, di protezione dalle scariche atmosferiche, ecc.) dovranno essere installati nel pieno rispetto delle vigenti norme di settore e corredati da certificazione rilasciata dall'installatore o produttore del prefabbricato. La certificazione non è richiesta per gli impianti installati dal costruttore nei veicoli quali caravan, autocaravan e camper, purché in possesso della carta di circolazione.

Art. 7 – TITOLI ABILITATIVI E AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DELLE STRUTTURE TEMPORANEE E AMOVIBILI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4-quater del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016 n. 229, gli interventi relativi all'installazione delle strutture temporanee, possono eseguirsi esclusivamente previo rilascio di apposita autorizzazione comunale, in conformità alle disposizioni contenute nel presente regolamento, la quale ha efficacia di titolo abilitativo edilizio temporaneo che cesserà della sua efficacia dopo 90 (novanta) giorni dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'edificio distrutto o gravemente danneggiato, a seguito della riparazione, ripristino o ricostruzione, così come disposto dall'art. 4-quater del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016 n. 229.

Il rilascio dell'autorizzazione di cui al periodo precedente è comunque subordinato all'acquisizione di tutti i pareri, nulla-osta ed atti di assenso comunque denominati, di competenza di altri Enti, ove necessari in applicazione delle norme vigenti, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza, costruzioni in zone sismiche, tutela dal rischio idrogeologico, tutela delle aree naturali protette e tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42/2004.

Con riferimento alle norme in materia di parchi ed aree naturali protette nazionali e regionali, si dà atto che l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con nota di prot. n. 13033 del 04/10/2019 ha comunicato che, per quanto attiene all'installazione di strutture amovibili, non è richiesta la preventiva autorizzazione dell'Ente medesimo.

L'autorizzazione di cui al primo periodo è immediatamente efficace dalla data di rilascio ed abilita immediatamente all'installazione delle strutture temporanee ed amovibili, in conformità ai limiti ed alle prescrizioni di cui all'autorizzazione medesima ed al progetto allegato all'istanza di autorizzazione. Al termine dei lavori, ad eccezione dei veicoli in possesso di carta di circolazione, dovrà comunque essere depositata la comunicazione di fine lavori completa di dichiarazione di cui all'art. 24 co. 1 del D.P.R. 380/01.

Art. 8 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI LEGITTIMATI

I soggetti legittimati autorizzati all'esecuzione degli interventi di installazione delle strutture temporanee ed amovibili in conformità al presente regolamento, sono obbligati alla rimozione dei manufatti ed al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 (novanta) giorni dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'edificio distrutto o gravemente danneggiato, a seguito della riparazione, ripristino o ricostruzione, così come disposto dall'art. 4-quater del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016 n. 229.

A tal fine i soggetti legittimati di cui all'art. 1 dovranno depositare, unitamente all'istanza di autorizzazione, apposito atto d'obbligo recante l'impegno alla rimozione dei manufatti ed al ripristino dello stato dei luoghi secondo le tempistiche di cui al periodo precedente.

I soggetti legittimati e autorizzati sono obbligati alla rimozione dei manufatti ed al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 (novanta) giorni nel caso di emanazione di qualsiasi atto amministrativo di interdizione, sospensione temporanea di ricostruzione, occupazione temporanea, decreto di pubblica utilità o equivalente, del lotto di terreno ove sono installate le strutture, pur se soprappiunto all'autorizzazione comunale .

Art. 9 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DELLE STRUTTURE TEMPORANEE E AMOVIBILI

I soggetti legittimati di cui all'art. 1 del presente regolamento, che intendono procedere all'installazione di strutture temporanee ed amovibili ai sensi dell'art. 4-quater

del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016 n. 229, debbono presentare istanza di autorizzazione.

L'istanza, redatta esclusivamente su apposito modello di cui all'allegato B, può essere depositata in formato cartaceo presso l'Ufficio Protocollo, ovvero tramite posta elettronica certificata da inoltrarsi all'indirizzo : comune.accumoli@pec.it .

Al modello di cui al periodo precedente, compilato in tutte le sue parti, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) Procura o delega, nel caso di procura/delega alla presentazione dell'istanza.
- b) Copia dei documenti di identità del richiedente e del tecnico incaricato.
- c) Scheda AeDES del fabbricato distrutto o gravemente danneggiato dagli eventi sismici e copia del contratto di affidamento delle prestazioni professionali connesse alla ricostruzione, ovvero estremi di presentazione della domanda di individuazione dell'aggregato edilizio ed indicazione dell'ID-MUDE.
- d) Autodichiarazione del richiedente ovvero altro componente familiare , anche non convivente , con la quale si dichiara che lo stesso non risulti già assegnatario delle soluzioni abitative di emergenza (SAE) e non usufruisca del contributo di autonoma sistemazione (CAS);
- e) Titolo di proprietà ed eventuale dichiarazione di assenso di terzi titolari del diritto di comproprietà dell'immobile distrutto o gravemente danneggiato.
- f) Titolo di proprietà del terreno sul quale si intende installare le strutture temporanee ed amovibili, ovvero documentazione dimostrativa di altro diritto reale di godimento sul medesimo terreno, ovvero copia del contratto di locazione o comodato d'uso del terreno regolarmente registrato, ovvero dichiarazione sostitutiva.
- g) Dichiarazione del proprietario del terreno, se diverso dal richiedente, di assenso all'esecuzione dell'intervento.
- h) Atto d'obbligo recante l'impegno alla rimozione delle strutture temporanee ed amovibili ed al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 (novanta) giorni dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'edificio distrutto o gravemente danneggiato, a seguito della riparazione, ripristino o ricostruzione.
- i) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale il richiedente dichiara di essere consapevole che il Comune non è tenuto a provvedere all'esecuzione dei servizi di fognatura, acquedotto, pubblica illuminazione, sgombero neve, trasporto pubblico, ritiro a domicilio dei rifiuti, nonché di ogni altro servizio pubblico non disponibile nell'area di intervento prima dell'installazione delle strutture temporanee ed amovibili.
- j) Elaborati grafici descrittivi del manufatto (ovvero scheda tecnica, catalogo del produttore, o documentazione equivalente, o copia della carta di circolazione nel caso di caravan, autocaravan, camper e case mobili) e contenenti l'individuazione in estratto di mappa catastale dell'esatto posizionamento del

manufatto temporaneo ed amovibile, con indicazione dei relativi punti di fornitura (energia elettrica/acqua) e scarico (fognatura) a firma di tecnico abilitato.

- k) Documentazione fotografica (min. 4 foto) del terreno oggetto di installazione del manufatto.
- l) Autorizzazione sismica, qualora richiesta dalla normativa in relazione alla tipologia di intervento.
- m) Eventuali pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominanti, di competenza di altri Enti, qualora già rilasciati. In alternativa la documentazione necessaria per l'acquisizione, da parte dell'Ente, dei predetti pareri.

Il dirigente dell'Ufficio Tecnico o il Responsabile del Procedimento, esaminata la documentazione e verificata la rispondenza dell'intervento proposto alle disposizioni del presente regolamento ed alle norme di Legge e solo dopo avere acquisito i pareri degli Enti preposti a vincoli, rilascia l'autorizzazione nel termine di 30 giorni, decorsi i quali si intende formato il silenzio-assenso, salvo interruzione dei termini del procedimento.

Qualora ai fini dell'autorizzazione dell'intervento sia necessaria l'acquisizione di pareri, nulla-osta o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di altri Enti, il dirigente dell'Ufficio Tecnico o il Responsabile del Procedimento provvede direttamente all'acquisizione degli stessi, anche attraverso la conferenza dei servizi. In tal caso il termine di cui al periodo precedente è incrementato di ulteriori 90 giorni.

L'autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito e non è soggetta a corresponsione degli oneri *ex legge* 10/77, non ricorrendo i presupposti di variazione del carico urbanistico.

Art. 10 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione all'installazione delle strutture temporanee ed amovibili di cui al presente regolamento è revocata, con provvedimento del responsabile dell'Ufficio Tecnico competente da notificare all'interessato, nei seguenti casi:

- a) qualora sia decorso il termine di 90 (novanta) giorni dall'emanazione del certificato di agibilità dell'edificio distrutto o gravemente danneggiato, a seguito della riparazione, ripristino o ricostruzione;
- b) qualora sia accertata la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, ovvero delle norme di Legge aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia;
- c) qualora sia accertata l'esecuzione di interventi in difformità dall'autorizzazione, ovvero dai pareri, nulla-osta o altri atti di assenso di competenza di altri Enti, richiamati nell'autorizzazione medesima;
- d) qualora sia accertata, a seguito delle verifiche d'Ufficio, la produzione di atti e/o dichiarazioni falsi o mendaci ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima;

- e) qualora, previo accurata e motivata valutazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico, sia accertata la necessità di rimuovere le strutture autorizzate al fine di consentire o di rendere di più rapida esecuzione gli interventi di ricostruzione di immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici. In tal caso, prima dell'adozione del provvedimento definitivo, possono essere concordate col soggetto autorizzato misure alternative alla revoca, ovvero compensative della stessa, a condizione che non determinino rimborsi e/o indennizzi a carico dell'Ente.
- f) Qualora , per provvedimenti sopraggiunti , sia accertata l'incompatibilità delle strutture installate con qualsiasi atto amministrativo di interdizione, di sospensione temporanea di ricostruzione , occupazione temporanea , decreto di pubblica utilità o equivalente, del lotto di terreno ove sono installate le strutture, pur se sopraggiunto all'autorizzazione comunale .

Art. 11 – SANZIONI

In ogni caso di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 10, fatto salvo il caso di cui alla lettere e) ed f), si applicano le disposizioni di cui agli artt. 31, 36 e 41 del D.P.R. 380/01.

Nei casi di revoca di cui alla lettera e) ed f) dell'art. 10, in caso inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 31, limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5, nonché dell'art. 36 e 41 del D.P.R. 380/01.